

n.4_2009 [12.05.2009]

55% LE DETRAZIONI FISCALI DEL 55% NEL 2009

GUIDA ALLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55% (FINO A 60.000 EURO) PER CHI SCEGLIE SERRAMENTI AD ELEVATA PRESTAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO

A cura dell'Ufficio Tecnico UNCSAAL [ing. Ippolito Abelli - ing. Lara Bianchi - ing. Paolo Rigone]

Avvertenze:

Si consiglia di verificare nel sito web www.uncsaal.it l'eventuale esistenza di versione più aggiornata di questo documento. In assenza di autorizzazione scritta da parte di UNCSAAL non è consentita né la riproduzione né la diffusione con qualsiasi strumento di questo documento o parti di esso. UNCSAAL declina ogni responsabilità per l'uso non autorizzato del presente documento.

Questo documento sostituisce il documento tecnico UNCSAAL Vasistas 2.2009 DETRAZIONI FISCALI 55% COSA CAMBIA DOPO IL DECRETO ANTICRISI

Sono di riferimento per questo documento:

Legge di conversione 28 gennaio 2009 n°2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".
Decreto Ministeriale 7 aprile 2008 "Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (Gazzetta ufficiale 24/04/2008 n. 97)
Decreto Ministeriale 11 marzo 2008 "Attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n°244 per la definizione dei limiti di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n°296";
Legge del 24 dicembre 2008 n°244 (Legge Finanziaria 2008);
Circolare n°36 del 31-05-07 Detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico previsti dai commi 344 - 345 - 346 e 347 della Legge 27 dicembre 2006 n°296 (Legge Finanziaria per il 2007).
Decreto ministeriale 19 febbraio 2007 "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
Legge del 27 dicembre 2006 n°296 (Legge Finanziaria per il 2007);

Le finestre in alluminio e in alluminio-legno proposte ai consumatori dalle aziende associate all'UNCSAAL sono economiche ed ecologiche.

Costruite con tecnologie all'avanguardia, le finestre in alluminio e in alluminio-legno **offrono elevati livelli di isolamento termico permettendo una riduzione delle dispersioni energetiche.**

Ne derivano una riduzione dei consumi per il riscaldamento e per il raffrescamento, una minore emissione di sostanze nocive nell'ambiente e un risparmio per il consumatore delle spese sostenute per riscaldare e raffrescare la propria abitazione.

Inoltre le finestre in alluminio e in alluminio-legno costano il **55% in meno** rispetto al loro valore e **possono far risparmiare fino a 60.000 euro** grazie alle **detrazioni fiscali** previste per la sostituzione delle finestre dalla Legge Finanziaria 2007 e confermate dalla Legge Finanziaria 2008 [rif. **art. 1 comma 20 della Legge 244/07**].

E' un vero affare **cambiare ora** le finestre perché costeranno il 55% in meno rispetto al loro valore facendo risparmiare fino a 60.000 euro grazie alle detrazioni fiscali previste dalla Legge Finanziaria 2008.

Inoltre le finestre in alluminio, alluminio-legno, acciaio e leghe, rappresentano un ottimo investimento anche per il futuro perché, grazie alle loro prestazioni di isolamento che consentono di ridurre le dispersioni energetiche degli edifici, possono far risparmiare ogni anno sulle spese sostenute per la climatizzazione invernale ed estiva nelle abitazioni.

Come si valuta la prestazione termica di una finestra?

Si valuta in termini del **parametro trasmittanza termica che si misura in W/m^2K** . Minore è il suo valore migliore è la prestazione termica posseduta dalla finestra.

Che cos'è la trasmittanza termica?

Si misura in **W/m^2K** e dà misura dell'isolamento termico offerto da una finestra. Dal punto di vista fisico esprime la quantità di calore che si disperde attraverso la finestra. Avere finestre a bassi valori di trasmittanza termica è utile in stagione invernale perché si limitano le dispersioni di calore dagli ambienti riscaldati verso l'esterno oppure verso ambienti non riscaldati. Finestre a bassa trasmittanza termica sono utili anche in stagione estiva per evitare il surriscaldamento degli ambienti abitativi ed, eventualmente contribuire a diminuire il sovraccarico termico sul sistema di condizionamento.

La metodologia di calcolo semplificato della trasmittanza termica delle finestre utilizzabile è quella prevista dalla norma **UNI EN ISO 10077-1**. Questa metodologia permette di valutare la prestazione termica delle finestre nel loro complesso a partire dalle prestazioni termiche del telaio e della vetratura.

Per ulteriori approfondimenti sul calcolo della trasmittanza termica si consiglia di consultare il documento tecnico UNCSAAL **UX192 Il risparmio energetico e l'isolamento termico in edilizia - Il ruolo dei serramenti nel D. Lgs. 192/05 (e succ. mod.) e nel D.M. 2/04/98**.

1. Aspetti tecnici

Le detrazioni del 55% sull'imposta lorda sul reddito sono applicabili a spese sostenute per l'esecuzione di interventi su chiusure trasparenti (finestre, portefinestre, ecc.), che comportino un miglioramento delle loro prestazioni termiche. Si tratta di chiusure trasparenti inserite in pareti delimitanti il volume riscaldato dell'edificio (oppure dell'unità immobiliare) verso l'esterno oppure verso vani non riscaldati.

All'atto pratico gli interventi per cui si può usufruire delle detrazioni del 55% si traducono in:

- **fornitura e posa in opera di nuove chiusure trasparenti a prestazioni termiche migliori di quelle esistenti;**
- **integrazione e/o sostituzione di vetri in chiusure trasparenti esistenti allo scopo di migliorare le prestazioni termiche complessivamente offerte dalle stesse.**

In ogni caso le nuove chiusure trasparenti oppure le chiusure trasparenti esistenti con i nuovi vetri devono rispettare determinati **limiti di trasmittanza termica** definiti, in funzione della zona climatica di appartenenza del Comune in cui è ubicato l'edificio oggetto dell'intervento, dal Decreto Ministeriale 11 marzo 2008 pubblicato sulla G.U. del 18 marzo 2008 [cfr. Prospetto 1 e 2]. E' di riferimento per il rispetto dei limiti di trasmittanza la **data di inizio lavori**.

Prospetto 1 - Limiti applicabili fino al 31 dicembre 2009

Zona climatica	Limiti di trasmittanza termica dei serramenti nel loro complesso (telaio + vetrazione) applicabili fino al 31 dicembre 2009
A	4,6
B	3,0
C	2,6
D	2,4
E	2,2
F	2,0

Prospetto 2 - Limiti applicabili dal 1 gennaio 2010

Zona climatica	Limiti di trasmittanza termica delle chiusure trasparenti nel loro complesso (telaio + vetrazione) applicabili dal 1 gennaio 2010
A	3,9
B	2,6
C	2,1
D	2,0
E	1,6
F	1,4

Secondo fonti ministeriali non ufficiali, i limiti di trasmittanza termica pubblicati si riferiscono ai serramenti nel loro complesso (telaio + vetrazioni) e devono essere rispettati **senza il contributo tecnico delle chiusure oscuranti** (tapparelle, persiane, scuri, ecc.).

Dal punto di vista economico però **anche il costo sostenuto per la sostituzione delle chiusure oscuranti** (ed eventuali altri elementi accessori come per esempio i cassonetti) **può essere messo in detrazione** unitamente al costo relativo all'intervento di riqualificazione energetica delle chiusure trasparenti.

La sostituzione delle **porte** è agevolabile nel caso che queste siano parzialmente trasparenti o vetrate oltre che a delimitazione di ambienti riscaldati e, in questo caso, i valori di trasmittanza da rispettare possono essere considerati quelli delle finestre comprensive di telaio di cui ai Prospetti 1 e 2 [Fonte: FAQ 33 sito web ENEA www.enea.it].

Il caso invece di porte opache (senza parti trasparenti o vetrate) è invece – ad oggi – controverso poiché il data 2.12.08 l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 475/e ha indicato che tali tipologie di manufatti devono rispettare i limiti di trasmittanza previsti per le pareti opache rendendo, di fatto, impossibile la detraibilità. L'Agenzia delle Entrate è stata investita del problema e si è impegnata a cercare una soluzione condivisa da ENEA e dal Ministero dello Sviluppo Economico [Fonte: FAQ 33 sito web ENEA www.enea.it].

Nell'ambito di una fornitura devono essere valutate le prestazioni di ogni singola finestra?

Premesso che le asseverazioni restano sotto la "diligenza da buon padre di famiglia" e la consapevole assunzione di responsabilità di chi le esegue, le possibilità alternative sono:

METODO 1: valutare la trasmittanza termica di tutti i serramenti presenti nell'appartamento oppure nell'edificio di cui trattasi.

METODO 2: far riferimento al serramento campione/normalizzato e alle regole di estensione delle prestazioni termiche previste dalla Tabella E.1 della norma EN 14351-1, di riferimento per l'apposizione della marcatura CE su finestre, porte e portefinestre [Fonte: FAQ 39 sito web ENEA www.enea.it].

Approfondimenti sul **METODO 2** sono contenuti nel documento tecnico UNCSAAL **Vasistas 3.2009 VALUTAZIONE DELLA TRASMITTANZA TERMICA DEI SERRAMENTI: metodo del serramento campione/normalizzato e criteri di estensibilità dei risultati secondo la norma di prodotto UNI EN 14351-1.**

2. Aspetti fiscali

Le detrazioni fiscali previste dalla Finanziaria 2009 spettano a tutti: sia alle persone fisiche, sia alle persone giuridiche [liberi professionisti, imprese, alberghi, soggetti titolari di reddito di impresa in genere], proprietari o affittuari di unità immobiliari/edifici.

Nella fattispecie trattasi detrazioni sull'imposta IRPEF sulle persone fisiche oppure sull'imposta IRES (o altri specifici) per le persone giuridiche. Ne consegue che le quote annuali di pari importo, fino a decorrere del 55% delle spese effettivamente rimaste a carico del Contribuente e fino ad un massimo di Euro 60.000, vengono dichiarate sulla dichiarazione dei redditi.

Nel caso in cui la sostituzione delle finestre oppure delle sole vetrazioni siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente.

La detrazione è da considerare sul costo effettivamente sostenuto per l'acquisto di nuove finestre oppure di nuove vetrazioni, quindi al netto di eventuali sconti di cui può usufruire il Contribuente.

È possibile detrarre sino a un massimo di 60.000 euro dall'imposta lorda sul reddito da ripartire in **cinque quote annuali di pari importo.**

Nel caso in cui l'intervento di sostituzione delle finestre consista nella mera prosecuzione di intervento iniziato nel 2008, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si deve tener conto anche della detrazione fruita nell'anno 2008.

Per poter accedere alle detrazioni fiscali del 55% è necessario effettuare i pagamenti **a mezzo di bonifico bancario o postale** in cui sia ben evidenziato:

- **la causale del versamento;**
- **il codice fiscale del beneficiario della detrazione;**
- **il codice fiscale oppure la partita IVA del soggetto a cui favore è stato effettuato il bonifico.**

NOTA: Per i soggetti con reddito di impresa questa condizione non è obbligatoria

Esempio di causale da indicare sul bonifico bancario o postale:

"Intervento di riqualificazione energetica di finestre esistenti in unità immobiliare in ... via ... [rif. L.296/06, L. 244/07 e succ. mod.] - rif. Fattura n° ... del ... emessa da ... (P.IVA ...)"

IMPORTANTE

E' detraibile ogni spesa inerente l'intervento nel suo complesso:

- Rimozione delle finestre o delle vetrazioni esistenti;
- Fornitura e posa delle nuove finestre o delle nuove vetrazioni;
- Prestazione professionale del tecnico abilitato per la redazione di eventuale documentazione necessaria [cfr. Punto 3 del presente documento]

3. La procedura da seguire e i documenti necessari

3.1 Interventi di sostituzione delle finestre nelle singole unità immobiliari

Il Contribuente che ha sostenuto le spese per l'intervento di sostituzione delle finestre in **una singola unità immobiliare** nel 2009 e vuole accedere alle detrazioni fiscali del 55% deve **compilare a video** e trasmettere **entro 90 giorni dalla fine dei lavori**, attraverso il sito web di ENEA <http://finanziaria2009.acs.enea.it/>, il modulo denominato **ALLEGATO F Scheda Informativa dell'Intervento** [rif. Decreto Ministeriale 7 aprile 2008].

La data di fine lavori può coincidere con la data di collaudo finale delle opere ai sensi della FAQ 23 di ENEA. [Fonte: **FAQ 33** sito web ENEA www.enea.it].

NOTA BENE: Per accedere alla compilazione dell'ALLEGATO F sul sito ENEA <http://finanziaria2009.acs.enea.it/> è necessario scegliere l'opzione "**Comma 345b – Interventi di sostituzione Infissi in Unità Immobiliari Esistenti (semplificato)**" così come indicato nell'immagine che segue, estrapolata da una schermata che compare a video in fase di compilazione.

Nuova Attività:	
(ATTENZIONE: Campi Non Modificabili successivamente. In caso di errore sarà necessario cancellare l'attività e crearne una nuova)	
Tipologia (non modif)	Comma 345b - Interventi di Sostituzione Infissi in Unità Immobiliari Esistenti (semplificato)
Data Inizio (gg/mm/yyyy)	Select -
Stato/Sottostato	Comma 344 - Edificio/Parte di Edificio/Unità Immobiliare esistente
Gestore (intermediario)	Comma 345a - Interventi sull'Involucro di Edifici Esistenti/Parte di Edificio/Unità Immobiliare
Oggetto/Titolo*	Comma 345b - Interventi di Sostituzione Infissi in Unità Immobiliari Esistenti (semplificato)
	Comma 346 - Interventi di Installazione di Pannelli Solari per Acqua Calda (semplificato)
	Comma 347 - Interventi di Sostituzione di Impianti Climatizzazione Invernale
	Comma 358 - Motori ad Elevata Efficienza tra 5 e 90 KW
	Comma 359 - Variatori di Velocità (Inverter) tra 7,5 e 90 KW
	Tech Support - Richiesta

Il Contribuente che vuole accedere alle detrazioni fiscali del 55% deve **inoltre** essere in possesso dei seguenti due **documenti tecnici**:

1. **Asseverazione delle prestazioni termiche delle finestre esistenti** - [documento [DA CONSERVARE](#) che può essere rilasciato dal Costruttore di Serramenti oppure da un Tecnico Abilitato];
2. **Asseverazione delle prestazioni termiche delle finestre di fornitura (le nuove)** - [documento [DA CONSERVARE](#) che può essere rilasciato dal Costruttore di Serramenti oppure da un Tecnico Abilitato];

e dei seguenti **documenti fiscali**:

3. Fattura o ricevuta fiscale inerente le spese sostenute per l'intervento di sostituzione delle finestre in cui viene esplicitato il costo della **manodopera**.
4. [eventuale] Fattura o ricevuta fiscale inerente le spese sostenute per la prestazione professionale del Tecnico Abilitato.
5. [eventuale] Dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del detentore dell'unità immobiliare oggetto di intervento di riqualificazione energetica

Se la scadenza del termine di trasmissione fosse stata antecedente al 30 aprile 2008 l'ALLEGATO F avrebbe dovuto essere stato inviato - entro 90 giorni - a mezzo di raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA di cui ai riferimenti che seguono:

ENEA

Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
rif. **DETRAZIONI FISCALI - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**
Via Anguillarese 301
00123 SANTA MARIA DI GALERIA (ROMA)

Chi sono i tecnici abilitati?

Sono considerati *tecnici abilitati*: architetti, ingegneri, geometri, periti industriali iscritti ai rispettivi ordini o collegi professionali. Possono essere anche i Direttori dei Lavori. L'asseverazione delle prestazioni termiche delle finestre esistenti e nuove (o con nuove vetrazioni) e l'attestato di qualificazione energetica possono essere rilasciate dal Direttore dei Lavori unitamente alla dichiarazione di conformità delle opere realizzate al Progetto.

DA SAPERE

Sul sito web istituzionale di UNCSAAL www.uncsaal.it è a disposizione un facsimile di **Asseverazione delle prestazioni termiche delle finestre esistenti e di fornitura** da personalizzare.

Come si fa a valutare la prestazione termica delle finestre esistenti e di fornitura?

La prestazione termica delle finestre sia esistenti sia di fornitura può essere valutata dal Costruttore di Serramenti (o da un Tecnico Abilitato) a mezzo del **metodo semplificato** descritto dalla norma **UNI EN ISO 10077-1**. Come dati di ingresso è necessario introdurre la trasmittanza dei telai e delle vetrazioni.

Nel caso di valutazione della prestazione termica dei serramenti di fornitura i valori di trasmittanza termica del telaio e delle vetrazioni devono essere certificati dai rispettivi produttori.

Nel caso di valutazione della prestazione termica dei serramenti esistenti la norma UNI EN ISO 10077-1 contiene anche metodi semplificati per la valutazione della trasmittanza di telai in alluminio, in legno e in PVC.

Tuttavia solitamente i serramenti esistenti sono in profili di alluminio interi (non a taglio termico/"freddi") per cui la trasmittanza termica può essere posta pari a $7 \text{ W/m}^2\text{K}$ oppure in legno il cui valore rappresentativo di trasmittanza si aggira sui $2 \text{ W/m}^2\text{K}$. Questi valori standard sono indicati anche nell'Appendice F della norma UNI EN ISO 10077-1.

Per quanto riguarda le trasmittanze delle vetrazioni ci sono dati tabulati sia sulla norma UNI EN ISO 10077-1 sia sulle pubblicazioni di settore o commerciali (per esempio sul Manuale del Vetro Saint Gobain). Per esempio un vetro singolo da 4 mm ha una trasmittanza che si aggira sui $5,8 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Per ulteriori approfondimenti sulla metodologia di calcolo si consiglia di consultare il documento tecnico UNCSAAL **UX192 UX192 Il risparmio energetico e l'isolamento termico in edilizia - Il ruolo dei serramenti nel D. Lgs. 192/05 (e succ. mod.) e nel D.M. 2/04/98.**

3.2 Interventi di sostituzione delle finestre in ambiti diversi dalla singola unità immobiliare

Il Contribuente che ha sostenuto le spese per l'intervento di sostituzione delle finestre in ambiti diversi dalla singola unità immobiliare (es: sostituzione delle finestre esistenti in un intero condominio) nel 2009 e vuole accedere alle detrazioni fiscali del 55% deve essere in possesso dei seguenti documenti tecnici:

1. **Asseverazione delle prestazioni termiche delle finestre esistenti** [documento [DA CONSERVARE](#) che può essere rilasciato dal Costruttore di Serramenti oppure da un Tecnico Abilitato].
2. **Asseverazione delle prestazioni termiche delle finestre di fornitura (le nuove)** [documento [DA CONSERVARE](#) che può essere rilasciato dal Costruttore di Serramenti oppure da un Tecnico Abilitato].
3. **ALLEGATO A - Attestato di Qualificazione** dell'edificio riferito alla situazione posteriore all'esecuzione dell'intervento di riqualificazione energetica [documento che deve essere predisposto da un Tecnico Abilitato i cui contenuti devono essere trasmessi ad ENEA, in via informatica attraverso il portale <http://finanziaria2009.acs.enea.it/>].
4. **ALLEGATO E - Scheda Informativa dell'Intervento** [documento che deve essere predisposto da un Tecnico Abilitato, firmato dal Contribuente, e i cui contenuti devono essere trasmessi, in via informatica, ad ENEA <http://finanziaria2009.acs.enea.it/>].

e dei seguenti **documenti fiscali**:

Fattura o ricevuta fiscale inerente le spese sostenute per l'intervento di sostituzione delle finestre in cui viene esplicitato il costo della **manodopera**.

[eventuale] Fattura o ricevuta fiscale inerente le spese sostenute per la prestazione professionale del Tecnico Abilitato.

[eventuale] Delibera dell'assemblea condominiale e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in interventi effettuati su parti comuni.

[eventuale] Dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del detentore dell'edificio oggetto di intervento di riqualificazione energetica.

NOTA BENE: Per accedere alla compilazione dell' **ALLEGATO A** e dell' **ALLEGATO E** sul sito web ENEA <http://finanziaria2009.acs.enea.it/> è necessario scegliere l'opzione "**Comma 345a – Interventi sull'Involucro di Edifici Esistenti/Parte di Edificio/Unità immobiliare**" così come indicato nell'immagine che segue, estrapolata da una schermata che compare a video in fase di compilazione.

Nuova Attività:	
<i>(ATTENZIONE: Campi Non Modificabili successivamente. In caso di errore sarà necessario cancellare l'attività e crearne una nuova)</i>	
Tipologia (non modif)	Comma 345a - Interventi sull'Involucro di Edifici Esistenti/Parte di Edificio/Unità Immobiliare
Data Inizio (gg/mmm/yyyy)	Select -
Stato/Sottostato	Comma 344 - Edificio/Parte di Edificio/Unita Immobiliare esistente
Gestore (intermediario)	Comma 345a - Interventi sull'Involucro di Edifici Esistenti/Parte di Edificio/Unità Immobiliare
Oggetto/Titolo*	Comma 345b - Interventi di Sostituzione Infissi in Unità Immobiliari Esistenti (semplificato)
	Comma 346 - Interventi di Installazione di Pannelli Solari per Acqua Calda (semplificato)
	Comma 347 - Interventi di Sostituzione di Impianti Climatizzazione Invernale
	Comma 358 - Motori ad Elevata Efficienza tra 5 e 90 KW
	Comma 359 - Variatori di Velocità (Inverter) tra 7,5 e 90 KW
	Tech Support - Richiesta

Che cos'è l'Attestato di Qualificazione/Certificazione Energetica

L'Attestato di Qualificazione Energetica è un documento tecnico, di competenza di un Tecnico Abilitato, che si riferisce alla situazione successiva agli interventi di riqualificazione energetica eseguiti nell'edificio e che deve essere redatto in conformità all'**ALLEGATO A** del Decreto Ministeriale 7 aprile 2008. Questo documento contiene informazioni sull'edificio (tipologia dell'involucro e della struttura portante, tipo di impianto di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda sanitaria) e in particolare attesta la **prestazione energetica** (o efficienza energetica o rendimento energetico) dell'edificio tramite la valutazione di alcuni parametri energetici caratteristici (**fabbisogno di energia primaria; indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale**).

Per il calcolo dell'indice di **prestazione energetica per la climatizzazione invernale**, parametro che compare nell'Attestato di Qualificazione Energetica, si può utilizzare la **schema di procedura semplificata** contenuto nell'**ALLEGATO G** del Decreto Ministeriale 7 aprile 2008.

La **prestazione energetica** rappresenta la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto di molteplici fattori: gli aspetti climatici (clima interno ed esterno), le caratteristiche termiche dell'edificio, il tipo di impianto di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda sanitaria, l'impianto di condizionamento dell'aria e di ventilazione, l'impianto di illuminazione, la posizione e l'orientamento dell'edificio, la ventilazione naturale, i sistemi solari passivi e protezione solare, la ventilazione naturale e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di cogenerazione e di riscaldamento e condizionamento a distanza.

Se nel Comune dove ha sede l'edificio soggetto ad intervento di riqualificazione energetica sono in vigore procedure e metodologie per la certificazione energetica degli edifici approvate dalla Regione (o dalla Provincia Autonoma o presenti nel regolamento comunale antecedentemente alla data dell' 8 ottobre 2005) l'**Attestato di Qualificazione Energetica** deve essere accompagnato anche dall'**Attestato di Certificazione Energetica** da produrre nei modi e termini previsti da dette procedure. L'**Attestato di Certificazione Energetica** non deve essere inviato ma conservato a cura del Contribuente.

L'attestato di qualificazione energetica è compilato da un tecnico abilitato, che può essere anche stato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, ed ha una validità temporanea legata all'uscita delle normative specifiche, mentre per l'attestato di certificazione energetica, in attesa delle linee guida nazionali, la validità è di 10 anni. Inoltre il tecnico che può compilare un attestato di certificazione risulta particolarmente qualificato e, per garantirne l'indipendenza, non deve essere coinvolto nei lavori.

Per ulteriori approfondimenti sul calcolo della trasmittanza termica si consiglia di consultare il documento tecnico UNCSAAL **UX192 Il risparmio energetico e l'isolamento termico in edilizia - Il ruolo dei serramenti nel D. Lgs. 192/05 (e succ. mod.) e nel D.M. 2/04/98**.

4. CASI PARTICOLARI - Interventi che proseguono oltre il periodo di imposta in cui sono iniziati

4.1 Interventi iniziati nel 2008 e terminati 2009

Gli interventi **iniziati nel 2008 e terminati nel 2009** rientrano nella modalità legislativa, tecnica e operativa prevista per **gli interventi iniziati e terminati nel 2009**.

La data di fine lavori può coincidere con la data di collaudo finale delle opere ai sensi della FAQ 23 di ENEA. [Fonte: **FAQ 33 sito web ENEA www.enea.it**].

Eventuali pagamenti eseguiti a mezzo bonifico bancario nel 2008 (es: acconti) potranno essere portati in detrazione al 55% già con la denuncia dei redditi del 2008, valendo il criterio di cassa. La condizione per poter fare ciò è quella di attestare che i lavori non sono ultimati nell'anno 2008.

Pertanto nella **dichiarazione dei redditi del 2008** (quella che si presenta entro giugno 2009), il Contribuente, che ha eseguito i lavori a cavallo tra il 2008 e il 2009, dovrà allegare una **autodichiarazione in cui attesta che i lavori sono iniziati ma NON terminati nel 2008**.

DA SAPERE

Attraverso la sezione **"Detrazioni 55%" / "Strumenti per il contribuente"** di www.uncsaal.it è possibile scaricare il **facsimile di dichiarazione di mancata ultimazione dei lavori nel 2008**.

Ai fini del computo del limite massimo della detrazione (60.000 Euro) prevista per gli interventi di sostituzione dei serramenti, nei casi in cui gli interventi consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati nel 2008, si deve tener conto anche dell'eventuale detrazione fruita nell'anno 2008.

4.2 Interventi iniziati nel 2009 (o anni successivi) che proseguiranno negli anni successivi

Gli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo di imposta (cioè iniziati in un periodo di imposta – a partire dal 2009 o a partire da anni successivi - e terminati in periodi di imposta successivi), sono disciplinati da un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato in data 6 Maggio 2009 (rif. Protocollo n. 57639/2009).

Questo Provvedimento introduce l'obbligo per i Contribuenti, che si trovano in suddetta situazione, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate – esclusivamente per via informatica tramite il portale www.agenziaentrate.gov.it - un apposito **modello di comunicazione delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti a quelli in cui i lavori sono terminati**.

DA SAPERE

Attraverso la sezione **"Detrazioni 55%" / "Strumenti per il contribuente"** di www.uncsaal.it è possibile scaricare il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il **facsimile del modello** e le relative **istruzioni** per una corretta compilazione.

Tale modello deve essere utilizzato per interventi iniziati a partire dal 2009 (o a partire da anni successivi al 2009) e terminati negli anni successivi e deve essere trasmesso **entro 90 giorni dal termine del periodo di imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio**.

Per le persone fisiche il periodo di imposta coincide con l'anno solare.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione **entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese**.

Ne consegue, per esempio, che **per lavori iniziati nel 2009 e terminati nel 2010** il Contribuente (persona fisica), per poter detrarre le spese sostenute nel 2009, dovrà trasmettere il modello **entro il 31 Marzo 2010**.

Nel caso, per esempio, di **lavori iniziati nel 2010 e terminati nel 2011** il Contribuente (persona fisica), per poter detrarre le spese sostenute nel 2010, dovrà trasmettere il modello **entro il 31 Marzo 2011**.

Nel caso di interventi che proseguono per più periodi di imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo di imposta, antecedente a quello in cui vengono ultimati i lavori. La trasmissione del modello deve avvenire **entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo di imposta**.

n. 4_2009 - LE DETRAZIONI FISCALI DEL 55% NEL 2009

Ne consegue, per esempio, che per **lavori iniziati nel 2009, proseguiti nel 2010 e terminati nel 2011** il Contribuente (persona fisica), dovrà inviare il modello **due volte** (ovvero un modello per ciascun periodo di imposta precedente al periodo in cui si sono terminati i lavori):

- la prima volta, **entro il 31 Marzo 2010**, per poter detrarre le spese sostenute nel 2009;
- la seconda volta, **entro il 31 Marzo 2011**, per poter detrarre le spese sostenute nel 2010.

Il modello **NON** deve essere presentato:

- per comunicare le spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 (cfr. Paragrafo 4.1);
- nel caso in cui i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo di imposta.
- nel caso in cui non siano state sostenute spese nel periodo di imposta a cui la comunicazione dovrebbe riferirsi.

NOTA BENE: Indipendentemente dalla trasmissione del modello di comunicazione delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti a quello in cui vengono ultimati i lavori, rimane confermato l'obbligo di trasmissione all'ENEA dei dati tecnici, entro 90 giorni dalla data di fine lavori o dalla data di collaudo finale delle opere, così come descritto nei precedenti paragrafi di questo documento.

Per esempio, **per lavori iniziati nel 2009 e terminati nel 2010** il Contribuente (persona fisica) dovrà:

- comunicare, **entro il 31 Marzo 2010**, all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel 2009 trasmettendo l'apposito modello fiscale.
- Trasmettere, **entro 90 giorni dalla data di fine lavori o dalla data di collaudo delle opere**, ad ENEA i dati tecnici inerenti l'intervento eseguito trasmettendo gli appositi allegati (ALLEGATO F oppure ALLEGATO A + ALLEGATO E in funzione del tipo di intervento).

Per esempio, di **lavori iniziati nel 2010 e terminati nel 2011** il Contribuente (persona fisica) dovrà:

- comunicare, **entro il 31 Marzo 2010**, all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel 2009 trasmettendo l'apposito modello fiscale.
- comunicare, **entro il 31 Marzo 2011**, all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel 2010 trasmettendo l'apposito modello fiscale.
- Trasmettere, **entro 90 giorni dalla data di fine lavori o dalla data di collaudo delle opere**, ad ENEA i dati tecnici inerenti l'intervento eseguito trasmettendo gli appositi allegati (ALLEGATO F oppure ALLEGATO A + ALLEGATO E in funzione del tipo di intervento).

In sintesi i punti salienti contenuti nella Legge Finanziaria 2009 che interessano gli interventi di riqualificazione energetica delle chiusure trasparenti:

- ➔ **Proroga delle detrazioni fino al 2010;**
- ➔ **Possibilità di ripartire le detrazioni in cinque quote annuali.**
- ➔ **Confermati gli ALLEGATI TECNICI del 2008 (ALLEGATO F oppure ALLEGATO A + ALLEGATO E) da trasmettere per via informatica ad ENEA entro 90 giorni dalla data di fine lavori/data di collaudo finale delle opere.**
- ➔ **Possibilità di accedere alle detrazioni fiscali per interventi che proseguono su più periodi di imposta (a partire dal 2009) segnalando all'Agenzia delle Entrate, per via informatica, le spese sostenute nei periodi di imposta precedenti a quello in cui vengono terminati i lavori.**

Sul sito web istituzionale di UNCSAAL www.uncsaal.it tutti i facsimile dei documenti citati in questo documento e altri ancora.

A cura dell'Ufficio Tecnico UNCSAAL [ing. Ippolito Abelli - ing. Lara Bianchi - ing. Paolo Rigone]

Avvertenze:

Si consiglia di verificare nel sito web www.uncsaal.it l'eventuale esistenza di versione più aggiornata di questo documento. In assenza di autorizzazione scritta da parte di UNCSAAL non è consentita né la riproduzione né la diffusione con qualsiasi strumento di questo documento o parti di esso. UNCSAAL declina ogni responsabilità per l'uso non autorizzato del presente documento.